

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT. N.

/REP. N.

DEL

Oggetto: Comune di Torpè – Studio di fattibilità tecnico economica. Progetto di realizzazione opere complementari al nuovo impianto di potabilizzazione Torpè - Schema n. 8 Siniscola - Studio di compatibilità idraulica. Approvazione studio di compatibilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO	lo Statuto Speciale	per la Sardegna	e le relative	Norme di Attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67, con il quale è stato approvato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);

la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 1 del 27.02.2018, che ha istituito quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, una fascia di pericolosità idraulica Hi4, su entrambi i lati a partire dall'asse, per i singoli tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico dell'intero territorio regionale (art. 30 ter delle N.A. del P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto

VISTA



AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/RFP N

Idrografico della Presidenza della Regione";

VISTE

le Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;

VISTA

la nota della Ditta Abbanoa S.p.a., con la quale è stato trasmesso, in allegato alla nota prot. n. MV/SS 24026 POT del 20.05.2019, acquisita al prot. ADIS n. 4370 del 20.05.2019, lo studio di fattibilità tecnico economica del progetto denominato: "Realizzazione opere complementari al nuovo impianto di potabilizzazione Torpè - Schema n. 8 Siniscola", unitamente al relativo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle N.A. del P.A.I.;

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, gli interventi previsti dal progetto in argomento ricadono, in parte, in aree di cui alla citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 1 del 27.02.2018, di pericolosità idraulica molto elevata Hi4, mappate anche nel territorio del Comune di Torpè (art. 30 ter delle N.A. del P.A.I.);

VISTA

la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante: "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", con la quale viene attribuita ai Comuni la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), riferiti ad interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvo-colturali e pastorali, con esclusione di tutti quelli che interessino l'ambito territoriale di più comuni, owero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la cui competenza in merito all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici);

PRESO ATTO

dei contenuti della dichiarazione del Comune di Torpè, ex allegato 2 alla Circolare n.1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, trasmessa con la citata nota della Ditta Abbanoa S.p.a. prot. n. 5065 del 09.09.2019 (prot.



AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N

/RFP N

DFI

ingresso ADIS n. 8132 del 09.09.2019), con la quale si attesta la conformità degli interventi di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, oltre all'ammissibilità degli stessi interventi ai sensi dell'art. 27 c. 1 lett. a) e dell'art. 27 c. 3 lett. f) delle N.A. del P.A.I.;

VISTO

lo studio di compatibilità idraulica, definito a supporto del progetto esecutivo delle opere in esame, trasmesso in allegato alla nota prot. n. MV/SS 24026 POT del 20.05.2019 della Ditta Abbanoa S.p.a., redatto dal Dott. Geol. Ignazio Pilia, e dall'Ing. Silvio Soddu, costituito dall'elaborato denominato: "Studio di compatibilità idraulica";

VISTA

la relazione istruttoria, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico in merito allo studio di compatibilità di che trattasi, a conclusione della quale si esprime parere POSITIVO in merito all'approvazione dello studio di compatibilità in argomento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

- Art. 1) Di approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità idraulica definito a supporto dello studio di fattibilità tecnico economica del progetto denominato: "Realizzazione opere complementari al nuovo impianto di potabilizzazione Torpè - Schema n. 8 Siniscola", trasmesso a questa Direzione Generale in allegato alla nota della Ditta Abbanoa S.p.a. prot. n. MV/SS 24026 POT del 20.05.2019, e costituito dall'elaborato redatto dal Dott. Geol. Ignazio Pilia, e dall'Ing. Silvio Soddu, denominato: "Studio di compatibilità idraulica";
- Art. 2) Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del P.A.I., "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".



AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il presente prowedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi, restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I., qualora per gli interventi previsti nel progetto in argomento sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Resta inteso che le aree di pericolosità idraulica oggetto dello studio in argomento, rimangono assoggettate alle perimetrazioni definite dal P.G.R.A. e dal P.A.I. vigenti ed alla relativa disciplina delle Norme di Attuazione del P.A.I. Tali perimetrazioni potranno essere oggetto di modifica solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante al P.A.I., presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I., in seguito alla realizzazione ed al collaudo delle opere medesime.

Inoltre si evidenzia che, le aree oggetto dell'intervento in argomento, che ricadono nelle aree di pericolosità idraulica del P.G.R.A. e del P.A.I., restano assoggettate alla disciplina dei relativi artt. delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della R.A.S. n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del prowedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

II Segretario Generale

Antonio Sanna

R. Todde Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni
M. Melis / Dir. Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

Siglato da: MARCO MELIS

Firmato digitalmente da

ANTONIO SANNA